

Prot. n. 142/2020

Venezia, 30/11/2020

Il registratore telematico

Ultima proroga al 1° gennaio 2021

Per chi non è riuscito a dotarsi in tempo di un registratore telematico, la legge ha previsto una moratoria delle sanzioni per un periodo di sei mesi dalla decorrenza dell'obbligo.

Pertanto, gli operatori con volume d'affari superiore a 400.000 euro hanno dovuto necessariamente dotarsi di RT (o usare la procedura web dell'Agenzia delle entrate) entro il 1° gennaio 2020. Per tutti gli altri operatori, la chiusura della moratoria - inizialmente prevista al 1° luglio 2020 - è stata differita dal decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020) al 1° gennaio 2021, in considerazione delle oggettive difficoltà legate all'emergenza da Coronavirus. Dal 1° gennaio sarà punita con la sanzione minima di euro 500,00 la mancata emissione dello scontrino telematico.

È molto importante attivarsi in tempo utile per verificare e acquistare - presso i rivenditori autorizzati - il registratore telematico ovvero adattare, se tecnicamente possibile, il registratore di cassa già in uso.

DAL 1° GENNAIO 2021 TUTTE LE AZIENDE CON ATTIVITA' RIVOLTA A PRIVATI DEVONO AVERE IL REGISTRATORE TELEMATICO

La Lotteria Degli Scontrini

Partono ufficialmente le procedure per la [lotteria degli scontrini](#): da **martedì 1° dicembre**, sull'apposito sito www.lotteriadegliscontrini.it sarà possibile registrarsi per ottenere il «codice lotteria» necessario per giocare. Il codice lotteria è abbinato al proprio codice fiscale. Va presentato alla cassa [a ogni pagamento - in contante o con carte e bancomat -](#) per partecipare alle estrazioni.

Premi fino a 5 milioni

La [lotteria nazionale degli scontrini](#) è il nuovo concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico. Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi, di importo pari o superiore a 1 euro. Le estrazioni sono previste a cadenza settimanale, mensile e annuale. L'inizio della lotteria è stato differito al 1° gennaio 2021.

Codice lotteria

Ogni acquisto genera un numero di «biglietti virtuali» che consentono la partecipazione alla lotteria: ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro. Prima dell'emissione dello scontrino è necessario chiedere all'esercente di abbinare allo stesso il proprio «codice lotteria», cioè il codice alfanumerico che si ottiene accedendo



all'area pubblica del "Portale lotteria" (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), messo a disposizione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per avere il codice lotteria non serve registrarsi all'area riservata del Portale, basta inserire il codice fiscale nell'area pubblica. Una volta generato, il codice lotteria può essere utilizzato per tutti gli acquisti e partecipare a tutte le estrazioni e può essere conservato sul proprio smartphone o in formato codice a barre per essere mostrato all'esercente,

Valgono gli acquisti in contante e quelli con moneta elettronica

È sufficiente stamparlo su carta o salvarlo su un dispositivo mobile (come smartphone, tablet, cellulare) e mostrarlo al negoziante al momento dell'acquisto. La nuova lotteria prevede estrazioni «ordinarie» ed estrazioni «zero contanti». **Chi paga con la moneta elettronica (per esempio, bancomat, carta di credito, carta di debito) partecipa a entrambe le estrazioni.**

Lotteria scontrini, vincite esenti da tasse

Le vincite alla lotteria degli scontrini sono esenti da imposte.

Non è necessario conservare gli scontrini, né per partecipare alla lotteria né per riscuotere i premi. Conviene conservare e custodire gli scontrini solo a fini di garanzia e cambio merce per i prodotti acquistati.

I registratori telematici sono già adattati alla gestione della lotteria degli scontrini! Non serve aggiungere lettori o scanner. Sarà sufficiente un aggiornamento del software.

Il cashback

(vale solo per gli acquisti nei negozi fisici)

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto che le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte e professione, effettuano abitualmente acquisti con **strumenti di pagamento elettronico** hanno diritto ad un rimborso in denaro.

Il cashback sarà a regime dal 1° gennaio 2021.

Nel corso della fase sperimentale (il mese di dicembre), il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione; si tiene conto delle transazioni fino a un valore massimo di 150 euro per singola transazione, ma al rimborso accedono solo gli aderenti che hanno fatto almeno 10 transazioni. Il primo rimborso per il mese sperimentale sarà erogato a febbraio 2021.



Come aderire al programma di Cashback

L'adesione al Programma è **esclusivamente** su base volontaria, mediante la registrazione da parte del contribuente (nell'**APP IO** o nei sistemi messi a disposizione da un Issuer Convenzionato) del proprio codice fiscale e degli estremi identificativi di **uno o più strumenti di pagamento elettronici** dei quali intende avvalersi per effettuare gli acquisti.

Al momento della registrazione il contribuente dichiara di essere maggiorenne e residente in Italia, nonché di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati solo per acquisiti effettuati fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione.

La partecipazione al Programma ha inizio al momento dell'effettuazione della **prima transazione** tramite lo strumento di pagamento registrato.

In ogni caso, è possibile in qualsiasi momento effettuare la **cancellazione dal Programma** nell'APP IO. La cancellazione comporta la perdita del diritto a concorrere all'assegnazione del rimborso per il periodo di riferimento e la cancellazione dei dati personali inerenti al Programma, salvo che ci siano altre basi giuridiche al trattamento, come far fronte a eventuali contestazioni o contenziosi.

Quali dati sono trasmessi

Gli **Acquirer Convenzionati**, sulla base del PAN (il numero identificativo di una carta di debito o di credito o prepagata, associato alla stessa fin dalla sua emissione, ovvero l'identificativo univoco dell'aderente che effettua la transazione, nel caso di strumenti di pagamento elettronici che non prevedano il numero identificativo della carta) fornito dall'aderente in sede di registrazione, verificano la partecipazione dell'aderente al programma e trasmettono i dati al sistema cashback attraverso un canale cifrato entro la giornata successiva al pagamento.

A PagoPA SpA sono trasmessi i seguenti dati per l'attuazione del Programma:

- HashPan (ossia l'oscuramento crittografico non reversibile del PAN);
- gli estremi della transazione con esito positivo invia e presente anche sul sistema cassa;
- l'identificativo univoco dell'esercente.

Rimborso Cashback

Agli aderenti al programma è attribuito un **rimborso in misura percentuale** per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici ed è determinata per i periodi:

1° gennaio-30 giugno 2021;

1° luglio-31 dicembre 2021;

1° gennaio 2022-30 giugno 2022.

Accedono al rimborso solo gli aderenti che abbiano fatto un **minimo di 50 transazioni** regolate con strumenti di pagamento elettronici.

Il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino a un **valore massimo di 150 euro** per singola transazione. Le **transazioni superiori a 150 euro** concorrono fino all'importo di 150 euro. La quantificazione del rimborso è determinata sul valore complessivo delle transazioni effettuate, in ogni caso non superiore a 1.500 euro per ciascun periodo.

I rimborsi saranno erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo.



La fase sperimentale

Sarà avviata dai primi giorni di dicembre fino al 31 dicembre 2020. Anche in questo periodo il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino a un valore massimo di 150 euro per singola transazione, ma accedono al rimborso gli aderenti che abbiano fatto un **minimo di 10 transazioni**.

La data di avvio del periodo sperimentale è identificata e resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet del MEF del provvedimento del Ministero che ne conferma l'avvio sulla base dell'operatività delle convenzioni.

Il rimborso sarà erogato nel mese di febbraio 2021.


Ai primi 100.000 aderenti che in ciascun periodo abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici è attribuito un rimborso speciale pari a 1.500 euro, erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo.

Allo scopo di fornire ulteriori informazioni vi invitiamo a partecipare al webinar

Lunedì 14 dicembre ore 14.30

Quanto prima vi daremo le informazioni necessarie per il collegamento.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Tiziana Molinari